

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/63 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 8, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾ definisce i requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti di capitale. Poiché le disposizioni che precisano i dispositivi di pubblicazione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, quali obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, sono strettamente connesse alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571, è opportuno precisare anche la portata delle informazioni da includere nei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e, pertanto, modificare il regolamento delegato (UE) 2017/571.
- (2) Al fine di istituire un quadro che contempli incentivi commerciali per la gestione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, è opportuno autorizzare i CTP a gestire sistemi consolidati di pubblicazione che coprono una sola classe di attività o più classi di attività.
- (3) I CTP dovrebbero garantire la pubblicazione delle informazioni richieste sulle operazioni che coprono almeno l'80 % del volume complessivo e del numero complessivo di operazioni pubblicate nei sei mesi precedenti dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dalle sedi di negoziazione, per ciascuna classe di attività pertinente. Tale approccio assicura che i CTP pubblichino informazioni significative per l'utilizzatore, evitando al tempo stesso i costi elevati che comporterebbe l'inserimento di tutte le informazioni pubblicate da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione.
- (4) I CTP dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per conseguire i tassi di copertura di cui al presente regolamento, nel caso in cui necessitino di aggiungere nuove sedi di negoziazione e nuovi APA al loro flusso di dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni relative ai CTP per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Per garantire un'ordinata transizione al nuovo regime, è necessario che il primo periodo per determinare i tassi di copertura dei CTP abbia inizio il 1° gennaio 2019.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 126).

- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/571 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

1. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati relativi a una o più delle seguenti classi di attività:

- a) obbligazioni diverse da *exchange traded commodities* (ETC) ed *exchange traded notes* (ETN);
- b) obbligazioni di tipo ETC e ETN;
- c) prodotti finanziari strutturati;
- d) derivati cartolarizzati;
- e) derivati su tassi di interesse;
- f) derivati su cambi;
- g) derivati su strumenti di capitale;
- h) derivati su merci;
- i) derivati su crediti;
- j) contratti differenziali;
- k) derivati C10;
- l) derivati su quote di emissione;
- m) quote di emissione.

2. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 che soddisfano entrambi i tassi di copertura seguenti:

- a) il numero di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del numero complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3;
- b) il volume di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del volume complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3.

Ai fini della lettera b), il volume delle operazioni è determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (*).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

3. Il CTP valuta i tassi di copertura di cui al paragrafo 2 ogni sei mesi, sulla base dei dati relativi ai sei mesi precedenti. Il periodo di valutazione inizia il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Il primo periodo copre i primi sei mesi dell'anno 2019.

4. Il CTP provvede al raggiungimento del tasso di copertura minimo di cui al paragrafo 2 il prima possibile e, in ogni caso, entro e non oltre:

a) il 31 gennaio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno;

b) il 31 luglio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).»;

(2) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 21*

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 15 *bis*, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, e l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal 3 settembre 2019.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
